

S. 160 / Nr. 42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 68 III 160

42. Sentenza 8 dicembre 1942 nella causa Steiner.

Regeste:

Applicabilità dell'art. 109 LEF nel caso di titoli pignorati o rivendicati dalla moglie nell'esecuzione promossa da un terzo contro il marito, titoli da lei rimossi, su diffida, ad un tribunale presso cui è pendente tra i coniugi causa di separazione.

Widerspruchsverfahren, Verteilung der Parteirollen. Spricht die Ehefrau des von dritter Seite betriebenen Schuldners Wertpapiere als ihr Eigentum an, die von ihr im hängigen Ehetrennungsprozesse zufolge gerichtlicher Aufforderung beim Gericht hinterlegt sind, so kommt ihr die Beklagtenrolle gemäss Art. 109 SchKG zu.

Seite: 161

L'art. 109 LP est applicable dans le cas où des titres saisis par un tiers et revendiqués par la femme dans une poursuite dirigée contre le mari ont été déposés par ordre du juge auprès du tribunal devant lequel est pendante une action en séparation entre les époux.

Ritenuto in fatto:

A. Nell'esecuzione 98742 promossa da Ermanno Steiner contro Giuseppangelo Savi l'Ufficio di Mendrisio pignorava, l'otto luglio 1942, anche alcune obbligazioni romene d'un valore nominale di 7900 dollari americani depositate presso la Pretura di Lugano-Campagna, alla quale le aveva rimesse, previa diffida, Marta Savi, moglie dell'escusso.

Marta Savi rivendicava in proprietà questi titoli e l'Ufficio di Mendrisio le assegnava un termine ai sensi dell'art. 107 LEF per agire giudizialmente contro il creditore che aveva contestato la rivendicazione di lei.

La Savi inoltrava reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza ammetteva con decisione 6 novembre 1942, osservando in sostanza quanto segue: La questione di sapere se le obbligazioni pignorate appartengano al debitore od alla rivendicante dovrà essere decisa dalla Pretura di Lugano-Campagna unitamente alla causa di separazione tra i coniugi Savi. Il deposito di questi titoli presso la Pretura di Lugano-Campagna ha creato una specie di compossesso a favore dei coniugi Savi fino a tanto che sarà definita la loro causa di separazione. Ne segue che l'Ufficio di Mendrisio deve procedere all'assegno del termine ai sensi dell'art. 109 LEF.

B. Contro questa decisione il creditore ha interposto ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che il termine sia assegnato in conformità dell'art. 107 LEF.

Considerando in diritto:

All'atto del pignoramento i suddetti titoli erano posseduti esclusivamente dalla Pretura di Lugano-Campagna, presso la quale si trovavano depositati. Questo deposito

Seite: 162

aveva tolto al marito ed alla moglie il possesso od il compossesso dei titoli.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 24 I 347 e 67 III 146), basta che il debitore non abbia il possesso esclusivo dei beni rivendicati perchè incomba al creditore di agire giudizialmente contro il rivendicante. In concreto il termine doveva quindi essere assegnato giusta l'art. 109 LEF.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto